



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale, al comma 1, prevede che *“in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95074 del 25 marzo 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione *“Forma.Temp”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95581 del 29 aprile 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori del settore artigiano *“FSBA”*;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

**VISTO** il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

**VISTO** il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale, all'articolo 8, comma 2, prevede che *“i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 8, comma 7, del medesimo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che *“i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel*





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;*

**VISTO**, in particolare, l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, inserito dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che *“i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n.178;*

**RITENUTO**, pertanto, di assegnare una prima quota delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, pari a 550 milioni di euro, mediante l'utilizzo del criterio (proporzionale rispetto al numero dei lavoratori delle imprese dei relativi settori di attività) già adottato per il riparto degli importi di cui ai precedenti decreti interministeriali n. 8 del 2 aprile 2020, n. 11 del 30 maggio 2020, n. 13 del 12 settembre 2020, n. 17 del 16 ottobre 2020 e n. 103 del 13 maggio 2021, quindi nella misura del 75% a “FSBA” e del 25% a “Forma.Temp”;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Sono assegnate, ai sensi all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le seguenti somme:





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Denominazione	somme da assegnare	%
FSBA	412.500.000,00 €	75%
FORMATEMP	137.500.000,00 €	25%
Totale	550.000.000,00 €	100%

2. Le somme assegnate dal precedente comma 1 saranno trasferite ai rispettivi Fondi con successivi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo delle prestazioni preventivamente autorizzate (asseverato dai rispettivi organismi di controllo interni) e comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la compilazione di un apposito *file Excel*, come da foglio allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, con l'indicazione della quota percentuale destinata alla contribuzione figurativa.

#### **Articolo 2**

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a 550 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2021 sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Articolo 3**

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, "FSBA" e "Forma.Temp" garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le modalità di cui al medesimo articolo 8.

2. "FSBA" e "Forma.Temp" provvedono al monitoraggio delle prestazioni erogate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell'utilizzo del





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

limite di spesa afferente al finanziamento integrativo di cui all'articolo 1 e trasmettono apposita relazione secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora dal predetto monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, che, sulla base delle domande di accesso alle prestazioni, sia in procinto il venir meno dell'equilibrio di bilancio dei Fondi, gli stessi non prendono in considerazione ulteriori domande per l'accesso alle medesime prestazioni, ferma restando la possibilità, da parte dei Fondi, di adottare forme ulteriori di finanziamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

24 GIU 2021

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*  
Andrea Orlando

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
Daniele Franco



